

PER NON DIMENTICARE BARLETTA

Oltre la “rabbia e il dolore”



PROPOSTA per prevenire eventi simili, potenziando ed applicando la legislazione vigente a cura del Geom. Augusto Ferraioli

PREMESSA

Intendiamo “leggere” l’evento di Barletta considerando centrale e prevalente il crollo, il cedimento strutturale, da cui è derivata la Morte di 5 persone.

Guardare oltre la “notizia giornalistica” che ha catalizzato l’attenzione della pubblica opinione, la tragica morte di quattro donne che lavoravano per 4 euro l’ora.

Un argomento importante da non trascurare, tuttavia l’elemento prevalente è il crollo, il “fallimento” della Pubblica Autorità, dei tecnici ai diversi livelli, e più complessivamente del sistema di prevenzione.

I cittadini si erano mobilitati, preventivamente, si erano rivolti a tutti, autorità amministrative e di polizia, senza ottenere risposte.

Addirittura emerge oggi dalla inchiesta – ne ha dato notizia il Presidente della Commissione del Senato sugli infortuni sul lavoro – che nello stesso momento in cui avveniva il crollo, vi era un cittadino, presso la Caserma del Carabinieri, per segnalare che un escavatore stava operando sul posto, determinando vibrazioni sugli edifici circostanti.

Un tecnico del Comune di Barletta, il geometra che si era recato in mattinata sul posto (quel tragico lunedì 3 ottobre 2011), poco prima del crollo, chiamato per l’ennesima volta dai cittadini, sembra che abbia dichiarato ai magistrati che non aveva poteri di sospendere il lavoro, doveva rintracciare l’Ingegnere capo – ingegnere capo che si era recato sul posto il venerdì prima del crollo, con l’esito di non ritenere pericolanti gli edifici.

I cittadini si sono mobilitati, hanno “gridato” le loro preoccupazioni, le autorità non hanno “ascoltato” o meglio, non hanno saputo garantire la loro incolumità, in questo “passaggio” si materializza il “fallimento” del ruolo del “sistema di prevenzione”.

Eludere la questione, non avere il coraggio di riconoscere il problema è il punto, l’elemento che non consente il salto di qualità indispensabile per una svolta positiva.

Intorno alla alluvione di Genova si sono succedute inchieste televisive e giornalistiche, colpisce che anche le trasmissioni televisive più specializzate e sensibili, si siano dilungate nella descrizione di dettagli, senza concentrare l’attenzione sul “punto”.

Il punto per chiunque abbia buon senso è uno – ragionando, utilizzando principi basilari e primordiali di idraulica, se metri cubi di acqua scendono da monte per una pendenza X e incontrano a valle una significativa restrizione della sezione nei canali di scolo, il risultato sarà quello che abbiamo avuto – dunque il punto è l’edificio costruito sul torrente, il parcheggio ecc., cade terra a monte nel canale è importante ma non determinante, se a valle la sezione del canale non si stringeva, l’evento non si sarebbe determinato.

In quel contesto diluire il discorso in tanti dettagli, fa perdere importanza al principale quesito, perché è stato costruito l’edificio sul torrente? E ancora: perché non si è proceduto a demolirlo?

Stesso ragionamento per Barletta, possiamo parlare dei “4 euro l’ora”, ma il punto è quello del crollo, del fallimento del sistema di controlli e della prevenzione.

Partendo da questa premessa, riteniamo che la riflessione sui fatti di Barletta può articolarsi nei seguenti elementi significativi:

Quale ruolo devono avere le autorità pubbliche per prevenire disastri simili? Quali controlli debbono essere messi in atto? Chi raccoglie le segnalazioni dei cittadini, avendo la capacità di individuare le criticità più rilevanti su cui occorre un intervento urgente?.

La caratteristica degli edifici nei centri storici ormai vetusti, su cui non si sono realizzati interventi organici di recupero e/o consolidamento, impone la definizione di piani straordinari di intervento e fa definitiva istituzione del "libretto sicurezza del fabbricato". La normativa in materia di demolizioni e ricostruzioni di edifici nei centri storici è sufficiente a garantire l'esecuzione dei lavori salvaguardando l'incolumità di lavoratori e cittadini?

L'elenco di elementi da considerare potrebbe estendersi a molti altri aspetti e problemi, abbiamo tuttavia ritenuto opportuno, anche per la nostra esperienza, concentrare l'attenzione sulla normativa che regola la materia nel campo della prevenzione sugli infortuni sul lavoro.

Breve analisi della normativa in materia di demolizioni e proposte di immediata integrazione e potenziamento della legislazione.

Nell'ambito della normativa sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro, storicamente la materia era regolamentata dal DPR 164/56, in particolare nel Capo IX.

DPR 164/56

Art. 71. Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 72. Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
2. **La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.**

Capo X norme penali

Art 77 -Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

Datore di Lavoro e Dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni art 72 primo comma, art 73 primo comma, art 75 - con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme.

Come si evince da una lettura degli articoli 71 e 72 la normativa era regolamentata bene, individuava le criticità più significative.

Colpisce il fatto che il legislatore abbia ritenuto che tutta la materia, vedi art. 72, fosse sanzionata con la seconda e terza soglia – cioè si è ritenuto che la violazione del precetto della legge, sulle demolizioni, non meritasse, una sanzione massima.

Articolazione storica delle sanzioni

1° - i datori di lavoro e dirigenti sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni

2° - i datori di lavoro e dirigenti sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni

3° - con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 758/94, l'adempimento alla prescrizione comportava il pagamento di un quarto del totale - due milioni di vecchie lire per la prima soglia – un milione e duecentocinquanta mila per la seconda soglia – cinquecento mila lire per la terza soglia.

Simbolicamente si potrebbe affermare che il legislatore negli anni cinquanta, non abbia ritenuto che le demolizioni potessero costituire "gravi situazioni di rischio", come si direbbe oggi.

Nell'articolo 72 del DPR 164, si regolamentano gli aspetti determinanti ai fini di prevenire i rischi insiti in estese demolizioni.

Nel comma 1, si prescrive l'obbligo di valutare l'impatto delle demolizioni sulle strutture aderenti, collaboranti o adiacenti e sulle stesse strutture in demolizione.

Nel secondo comma si prescrive che vi deve essere un programma dei lavori di demolizione, firmato dal Titolare della Ditta e dal Direttore dei Lavori.

Un articolo che sintetizza i problemi nel modo migliore, che prescrive il necessario, per prevenire le criticità intrinseche nelle demolizioni.

Colpisce che le sanzioni, cioè il deterrente appartenga alla seconda e terza soglia – il legislatore e i tecnici del tempo e non solo, hanno ritenuto che "estese demolizioni" non comportassero "Rischi particolarmente aggravati".

Si tenga in considerazione che il comma 2, introduce un concetto che qualche analista individua come precursore del Piano di Sicurezza, la necessità di redigere il programma delle demolizioni.

Nel 2008 nel D. Lgs. 81/08 il tema viene affrontato, in più parti nell'allegato XV, gli obblighi del CSP nella redazione del PSC, nel capo II del Titolo IV, dall'art. 150 all'art. 155.

Colpiscono più elementi che, segnano una continuità con il 1956, proviamo ad elencarne alcuni, i più significativi.

1. nell'allegato XI - Elenco Dei Lavori Comportanti Rischi Particolari Per La Sicurezza e la Salute dei Lavoratori - **non si fa menzione delle demolizioni;**

2. la Sezione VIII del capo II del Titolo IV, si apre con la "copia" dell'art. 71 del DPR 164 del 1956, sanzionato con la terza soglia, la più bassa.

3. L'art. 151, che regolamenta gli argomenti normati nel 1956 dall'art. 72 del DPR 164 da un lato sono state mantenute le soglie sanzionatorie, cioè la seconda e la terza, inoltre si è proceduto a modificare il secondo comma – facendo riferimento al POS e al PSC – cioè per

quanto attiene al programma dei lavori si prescrive che questo debba far parte del POS, redatto in base alle indicazioni contenute nel PSC – scompare la figura del Direttore dei Lavori, chiamato in causa dall'art. 71 del DPR 164.

4. nell'allegato XV, 2.2.3. si fa riferimento al fatto che il CSP, nel redigere il PSC deve valutare **“i rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto”**. –_corretta la prima parte fino alla virgola, ma incomprensibile la seconda, perché se per eseguire i lavori sono previste demolizioni queste dovrebbero essere specificatamente progettate, inutile sottolineare che se emergono nuovi elementi in fase esecutiva il CSE dovrà integrare il PSC.

Si deve far notare che il CSE può non essere una figura professionale specialista nel campo strutturale – CSE può essere il P.I. ecc..

Complessivamente si mantiene un profilo “basso”, le demolizioni non hanno quello “spessore” di attenzione alle criticità che meritano.

Proposta

Proponiamo di potenziare immediatamente la normativa, agendo su due elementi, prevenzione e deterrente penale sanzionatorio.

Dal punto di vista prevenzionale si dovrebbe integrare l'art. 150 e 151 e il capo I del Titolo IV, con i seguenti precetti:

1. Per estese demolizioni e/o per demolizioni di elementi strutturali di edifici e manufatti di qualsiasi genere, il Committente deve far redigere uno specifico progetto da un tecnico abilitato – ingegnere e/o architetto strutturista.
2. il progetto deve prendere in considerazione le caratteristiche strutturali del manufatto, ovvero della parte di esso interessato alle demolizioni – le potenziali conseguenze su strutture collaboranti, aderenti e/o adiacenti – deve indicare la successione delle fasi di demolizione – deve indicare le tecniche di demolizione che garantiscano un abbattimento preventivo del tasso di rischio, secondo le esperienze e la tecnica al momento conosciute.
3. IL progettista trasmette i documenti di cui al punto 1 e 2 al CSP e/o al CSE per un esame congiunto delle misure di sicurezza da attuare.
4. Il CSP e/o CSE esaminato il documento invia al progettista il parere con le eventuali proposte.
5. sulla base del progetto definitivo di demolizione il CSP e/o il CSE completa ovvero integra il PSC, con le modalità operative in esso indicate.
6. I lavori di demolizione di cui al punto 1, non possono iniziare senza avere presso il cantiere il progetto redatto da tecnico abilitato.
7. Le imprese che eseguono le demolizioni devono avere preposti con esperienza consolidata nel campo, comunque sottoposti ad un percorso formativo adeguato.
8. prima dell'inizio delle demolizioni, tutti gli addetti alla esecuzione dei lavori devono essere formati ed informati sui contenuti del progetto, ovvero sulle principali criticità, sulle procedure e tecniche da adottare nella esecuzione delle opere.

Sanzioni

- A. Sanzionare con la prima soglia gli articoli 150 e 151
- B. Sanzionare il Committente, individuando una integrazione all'art. 89 e/o introducendo un articolo 89/bis, per la mancata redazione del progetto di demolizione, ovvero con la sospensione temporaneo del "Titolo Abilitativo", autorizzazione ad eseguire le lavorazioni.
- C. Inserire nell'allegato XI le demolizioni estese e strutturali

La proposta richiede un perfezionamento dal punto di vista legislativo, una articolazione giuridica che individui le modalità di integrazione del Testo Unico – le norme da inserire nel Capo I del Titolo IV e quella da inserire negli art. 150 e 151 del capo II del Titolo IV.

Proponiamo alla Regione Lazio di farsi portatrice di una proposta di modifica del Testo Unico in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro.

Stessa proposta la rivolgiamo alle organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali.



Geom. Augusto Ferraioli

www.pianetasicurezza.net